

# **COMUNE DI MORGANO**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PIANTAGIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E RURALE**

### **Premessa**

Il Regolamento del verde urbano e rurale mira alla conservazione, valorizzazione, promozione e tutela del territorio nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali, naturalistiche, tradizionali e storiche, alla sicurezza, alla salute e all'igiene dei Cittadini e dell'ambiente.

### **TITOLO I°** NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Ambiti di applicazione
- Art. 2 Poteri del Sindaco

### **TITOLO II°** ALBERI – ARBUSTI – SIEPI VIVE - RADICI E RAMI PROTESI

- Art. 3 Distanze per alberi, arbusti e siepi
- Art. 4 Rami protesi e radici

### **TITOLO III°** LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

- Art. 5 Lotta contro i parassiti delle piante
- Art. 6 Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante
- Art. 7 Trattamenti con prodotti chimici

### **TITOLO IV°** PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

- Art. 8 Accertamento delle violazioni
- Art. 9 Ordinanza Sindacale
- Art. 10 Procedure e sanzioni

### **TITOLO V°** DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 11 Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 12 Pubblicità del regolamento
- Art. 13 Usi e consuetudini

### **TITOLO I°**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art 1** Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la messa in dimora e la manutenzione di alberi, arbusti e siepi vive sul territorio comunale di Morgano regolamentando in particolare le nuove piantagioni, le opere manutentive in fregio alle vie pubbliche o private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e carrareccie assoggettate a servitù di passaggio, le attività e le azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, comunali e gli usi vigenti.

**Lo scopo del presente Regolamento è la conservazione, valorizzazione, promozione e tutela del territorio nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali, naturalistiche, tradizionali e storiche, la sicurezza, la salute, l'igiene dei Cittadini e dell'ambiente.**

#### **Art 2** Poteri del Sindaco

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dagli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della U.L.S.S. (Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari), delle Società fornitrici dei Servizi idrici integrati, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Lavori Pubblici, dell'Ufficio Tutela Ambiente, dell'Ente Parco Regionale del Fiume Sile e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Il Sindaco può emanare ordinanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sulle materie riguardanti il presente regolamento.

### **TITOLO II°**

### **ALBERI – ARBUSTI – SIEPI VIVE**

## RADICI E RAMI PROTESI

### **Art 3 Distanze per alberi, arbusti e siepi vive**

#### **A. Alberi di alto fusto:**

- 1) Per definizione di alberi di alto fusto si rimanda a quanto definito dall'art. 892 comma I del Codice Civile che cita: "... si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.". Per completezza di definizione si citano anche altre tipologie di alberi comunemente utilizzati nei giardini del nostro territorio: le magnolie, gli olivi, ecc...
- 2) Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, fuori dai centri abitati, per fini produttivi, a filare unico, a più filari o a bosco coltivato (es. pioppeto, noceto o similari), siti in adiacenza a terreni di altra proprietà, coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di: mt. 8,00 dal confine di proprietà del fondo coltivato.
- 3) Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, all'interno e fuori dai centri abitati, per fini produttivi, a filare unico, a più filari o a bosco coltivato (es. pioppeto, noceto o similari), siti in adiacenza ad abitazioni e/o fabbricati di altra proprietà, deve osservarsi la distanza di mt. 13,00 dalle abitazioni e/o fabbricati di altra proprietà.
- 4) Per la messa a dimora di alberi ad alto fusto nelle modalità che non rientrano nei casi descritti ai commi precedenti si faccia riferimento a quanto prescritto dagli art.892-893 del Codice Civile (**vedi Allegato 1**).

#### **B. Alberi a basso fusto:**

- 1) Per definizione di alberi di basso fusto: si rimanda a quanto definito dall'art. 892 comma II del Codice Civile che cita: "... si considerano alberi di basso fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami."
- 2) Per la messa a dimora di alberi di basso fusto a filare unico, a più filari o a bosco coltivato, siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt 3,00 dal confine di proprietà del fondo coltivato.
- 3) Per la messa a dimora di alberi a basso fusto nelle modalità che non rientrano nei casi descritti ai commi precedenti si faccia riferimento a quanto prescritto dall'art.892 del Codice Civile;

**C.** Per la messa in dimora di filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad un distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima, misurata dal bordo superiore della scarpata esterna stessa sarà pari a mt. 2,00.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso dovrà essere di mt. 3,00.

Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3,00 a partire dal bordo esterno superiore della scarpata stessa.

In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di mt. 5,00.

Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'impianto di piantagioni a confine stradale è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune.

**D.** Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine della fila perimetrale, se superano l'altezza di mt. 3,00 dovranno essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

**E.** sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi A), B), C), D), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato o nella forma di silenzio assenso seguito da comunicazione a mezzo di Raccomandata RR, con la quale venga comunicata dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente la volontà e la necessità della deroga ai limiti sopra esposti e comunque nei modi e nelle forme di legge.

**F.** Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali.

**G.** Le distanze sopra specificate si applicano in tutto il territorio comunale.

**H. Misura delle Distanze:**

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro o del recinto stesso.

**I. Area di rispetto per incolti:**

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ecc., una distanza di mt. 3,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

**L.** Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, lungo i pendii, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

**M.** Per la messa in dimora di piantumazioni sulle rive di fossi, canali e corsi d'acqua, ove consentito e fatte salve le distanze dai confini, deve essere comunque rispettata la distanza minima di 50 cm dal ciglio del fosso, al fine di consentire la manutenzione dell'alveo.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

**N.** Fuori dai centri abitati, le distanze da rispettare dal confine stradale, per l'impianto di alberi, arbusti e siepi vive anche a carattere stagionale, saranno quelle previste nell'art. 26 del *Regolamento Attutivo del Nuovo Codice della Strada*. (**vedi Allegato n. 2**).

**O.** Per tutte le casistiche non contemplate nel presente articolo si rimanda alla disciplina del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e agli art. 892-893 del Codice Civile. (**vedi Allegato n.2 e Allegato n.1**).

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal presente Regolamento, dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale, dovranno essere rimosse qualora motivi di sicurezza e di ordine pubblico e/o di viabilità lo richiedano, a giudizio del competente ufficio di Polizia Locale.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere su spazi e strade pubbliche e/o su proprietà altrui, è fatto obbligo ai proprietari degli alberi interessati, di asportarli nel più breve tempo possibile in modo da garantire il transito dei mezzi pubblici e/o privati, in ogni caso garantire l'agibilità dell'area interessata dalla caduta di piante o parti di esse sull'altrui proprietà, e di conferire il materiale di risulta al CERD Comunale. Per quanto concerne il fogliame è imputato l'onere della rimozione e smaltimento dello stesso al proprietario dell'albero dal quale provengono le foglie solo nel caso di caduta diretta e verticale.

Nel caso di foglie portate dal vento non si ravvisa alcuna responsabilità ai proprietari di alberi.

**Art 4 Rami protesi e radici**

È fatto obbligo ai proprietari di alberi, arbusti e siepi confinanti con le vie pubbliche o private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e carrareccie assoggettate a servitù di passaggio, di mantenere i rami in modo che non oltrepassino il confine e che non restringano o danneggino la sede stradale, che non nascondano la segnaletica e che non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare ordinario e dei mezzi agricoli, sulla via.

Il materiale derivante da abbattimenti, potature e dal taglio delle siepi deve essere smaltito al CERD o direttamente all'interno della proprietà mediante compostaggio e/o cippatura per pacciamatura, questo per evitare di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire l'annidarsi di animali selvatici pericolosi per la salute pubblica (ratti, nutrie, ecc...). È altresì obbligatorio smaltire tutto il materiale di origine vegetale raccolto presso terzi da imprese agricole o di giardinaggio in sede di lavorazioni, sfalci, potature, abbattimenti od esecuzioni di giardini, conformemente alle normative vigenti.

È escluso dal conferimento al CERD il materiale vegetale legnoso destinato e conservato per l'uso combustibile privato.

Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

### **TITOLO III°**

#### **LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE**

##### **Art 5 Lotta contro i parassiti delle piante e delle colture**

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

**A.** Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- 1) il cancro colorato del platano;
- 2) la processionaria del pino.

**B.** Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- 1) il bruco americano;
- 2) il cancro del cipresso;
- 3) la grafiosi dell'olmo.

##### **Art 6 Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante**

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante comporta l'obbligo delle seguenti norme:

###### **A. Vendita di piante e sementi**

Vista la facilità del propagarsi di numerose patologie attraverso questo materiale di moltiplicazione si richiede quanto segue:

- 1) Potranno essere vendute nel territorio comunale solamente i materiali di moltiplicazione esenti da malattie riconosciute gravi e/o da quarantena da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2) Nel caso sia richiesto, dovranno essere accompagnate dalla documentazione fitosanitaria richiesta (Passaporto).
- 3) Nel caso di vivaisti che effettuano la vendita, questi devono essere autorizzati dalle autorità competenti (per il Veneto il Servizio Fitosanitario Regionale.)
- 4) Le sementi devono riportare, nella confezione, gli estremi autorizzativi dell'ente preposto.

###### **B. Trattamenti con prodotti fitosanitari in ambito hobbistico e professionale**

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari se fatto in modo scorretto può arrecare danno all'ambiente, agli animali e alle persone, per questo è obbligatorio applicare i seguenti punti:

- 1) Per l'utilizzo di prodotti Fitosanitari: Molto Tossici (Ti-) Tossici (T) e Nocivi (XN) è obbligatorio il possesso da parte dell'operatore, del patentino rilasciato dagli organi competenti.
- 2) Possono essere utilizzati solamente i prodotti autorizzati per la coltura trattata.
- 3) Possono essere utilizzati i prodotti solamente nei tempi previsti dall'etichetta del prodotto utilizzato.
- 4) I trattamenti devono interessare **soltanto l'interno delle aree coltivate e/o a giardino. È vietato nebulizzare e/o disperdere i prodotti fitoiatrici verso le strade pubbliche e/o private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e carrareccie assoggettate a servitù di passaggio, le piste ciclo-pedonali** (es. la Treviso-Ostiglia e le piste GiraSile).
- 5) Le attrezzature utilizzate devono essere idonee all'uso ed evitare al massimo la dispersione del prodotto al di fuori della coltura e/o dell'area trattata.
- 6) È vietato effettuare i trattamenti fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi (api, ecc.).
- 7) Gli appezzamenti trattati devono essere segnalati con apposita segnaletica di pericolo.
- 8) Per l'effettuazione dei trattamenti in ambito hobbistico e/o familiare non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari il cui utilizzo è riservato esclusivamente all'uso professionale.
- 9) Per questo utilizzo sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO), entrambi di libera vendita.
- 10) Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, l'emissione di odori molesti durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari è ammesso se il prodotto è registrato per la coltura ed è utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta.
- 11) È fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie per la protezione delle colture, comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la lotta agli

animali infestanti ed antiparassitari deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste dalle leggi in materia.

- 12) L'uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzioni amministrative, fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale.

#### **Art 7 Trattamenti con prodotti chimici**

L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e presidi sanitari in genere, nelle colture e nel verde ornamentale dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino, se richiesto, e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente.

Si dovrà pertanto:

- 1) evitare che la nube contenente il presidio sanitario sia indirizzata verso strade di qualsiasi categoria, persone, animali domestici o veicoli e si dovrà operare indirizzando il prodotto soltanto verso le colture all'interno del confine di proprietà;
- 2) consegnare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari presso gli appositi contenitori del C.E.R.D. (Centro di Raccolta Differenziata solo per privati cittadini) mentre gli agricoltori dovranno consegnare i contenitori vuoti ad un soggetto autorizzato alla raccolta di rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente in materia ambientale (D.M. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, integrazioni ed eventuali sostituzioni).
- 3) non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- 4) non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- 5) non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- 6) evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

### **TITOLO IV°**

#### **PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI**

##### **Art 8 Accertamento delle violazioni**

Le violazioni del Regolamento sono accertate di norma dalla Polizia Locale e dai componenti degli Uffici Tecnici.

##### **Art 9 Ordinanza Sindacale**

A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e manufatti danneggiati o di eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

##### **Art 10 Procedure e sanzioni**

La Polizia Locale o altro Organo accertatore, dopo aver accertata la violazione, provvederà:

- per violazioni che comportino sanzioni penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazione di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore;
- a comminare al trasgressore una sanzione da € 100,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 267/2000 e dalla L. 689 del 24.11.1981.(escluse le spese di ripristino eventualmente sostenute dal Comune che saranno, come specificato nel punto precedente, a carico del trasgressore).

### **TITOLO V°**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art 11 Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie contemplate nel Regolamento stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra Norma Legislativa regolamentare in materia e in particolare per le aree ricadenti all'interno del Parco del Sile si fa riferimento al TITOLO VI (Settori e categorie di intervento) del Piano Ambientale del Parco Regionale Naturale del fiume Sile e comunque a tutte le norme del Parco del Sile in merito alla disciplina delle azioni di Polizia Rurale enunciate nel presente Regolamento. **(vedi Allegato 3 - TITOLO VI del Piano Ambientale del Parco del Sile)**

**Art 12 Pubblicità del regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

**Art 13 Usi e consuetudini**

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento si applicano gli usi e costumi locali.